

Allegato sub. A al n. 27.034 di raccolta

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

CAPITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società denominata "IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.R.L.".

ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede nel Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

a) l'attività nel settore delle costruzioni, sia pubbliche che private, tanto in Italia che all'estero; essa pertanto può, tra l'altro, eseguire per conto proprio e per conto di terzi tanto in appalto quanto in concessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, così in Italia come all'estero, lavori ricompresi nelle seguenti categorie di opere generali:

- edifici civili e industriali; ospedali, opere carcerarie, parcheggi;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, terminal marittimi e relative opere complementari, e loro conduzione e manutenzione;
- opere d'arte nel sottosuolo;
- dighe;
- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- opere portuali, opere marittime e lavori di dragaggio;
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- impianti per la produzione di energia elettrica e energia

termica;

- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- impianti tecnologici e loro conduzione e manutenzione;
- opere ed impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, di trattamento e riuso delle acque, di bonifica e protezione ambientale, e loro conduzione e manutenzione;
- opere di ingegneria naturalistica;

e nelle seguenti categorie di opere specializzate:

- lavori in terra;
- superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- impianti elettromeccanici trasportatori;
- impianti pneumatici e antintrusione;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione;
- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario e marittimo;
- segnaletica stradale non luminosa;
- apparecchiature strutturali speciali;
- barriere stradali di sicurezza;
- barriere paramassi, fermaneve e simili;
- strutture prefabbricate in cemento armato;
- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- impianti per centrali di produzione energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- componenti strutturali in acciaio;
- componenti per facciate continue;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- rilevamenti topografici;
- indagini geognostiche;
- opere strutturali speciali;
- impianti di potabilizzazione e depurazione;
- demolizione di opere;
- verde e arredo urbano;
- scavi archeologici;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali,
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- armamento ferroviario;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi,

- impianti per la mobilità' sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità';
- interventi a basso impatto ambientale.

e in generale:

- la costruzione, ristrutturazione, riparazione e demolizione di opere marittime, stradali e portuali in genere, quali strade, ponti, gallerie, ferrovie, arginature, canali, dighe, edifici, sia rustici che urbani, sia civili che industriali e simili;
- lavori di terra, opere murarie, restauri monumentali, lavori idraulici di acquedotti, fognature, depurazione, lavori specializzati in cemento armato, lavori di dragaggio di qualsiasi natura, sbarramenti, realizzazioni di impianti a rete per la distribuzione di acqua, gas, energie, fluidi;
- installazioni di giunti ed appoggi, barriere, reti ed altri articoli tecnici, specialistici, lavori di impermeabilizzazione e consolidamento di pareti rocciose;
- altri lavori edilizi di qualunque natura e genere, nessuno escluso od eccettuato.

b) La realizzazione di opere ed impianti a tecnologia complessa con la formula del "chiavi in mano" anche tramite procedure di finanza di progetto, comprendenti oltre all'esecuzione, la progettazione e le successive attività di manutenzione e gestione.

L'esercizio di impianti industriali collegati alla costruzione, riparazione e manutenzione di mezzi navali, attrezzatura marittima ed in genere impianti off-shore.

c) La gestione tecnica ed economica di opere, impianti e reti di cui ai punti precedenti

d) Acquisto, permuta, vendita, costruzione, gestione e locazione in genere di beni e immobili di ogni tipo e specie.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale ed in ogni caso come attività non prevalente, e non nei confronti del pubblico, la società potrà assumere partecipazioni o cointeressenze sia in Italia che all'estero, in società, consorzi, associazioni od enti in genere aventi scopo analogo o complementare, concedere a terzi partecipazioni nei propri affari, prestare garanzie a società o enti partecipati, prestare garanzie a favore di terzi per l'assegnazione e l'esecuzione di lavori e costruzioni edilizie, effettuare depositi cauzionali, concedere avalli, compiere in genere, tutti gli atti e le operazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento delle finalità sociali.

CAPITOLO II - CAPITALE E QUOTE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI

Il capitale sociale è di euro 8.580.000,00 (ottomilioncinquecentottantamila virgola zero zero), suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo in danaro.

I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute; i soci possono tuttavia decidere che le quote emesse in tale ambito siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

La decisione di aumento del capitale sociale, da liberarsi anche con conferimento di beni in natura, può escludere in tutto o in parte il diritto di opzione a favore dei soci, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ. [riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento dello stesso al minimo di legge]; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma primo, cod. civ..

Il capitale può essere ridotto ai sensi e nei modi di legge ed in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, con le eventuali osservazioni dell'Organo di controllo o del revisore, ove nominati, se non è depositata nella sede almeno otto giorni prima dell'Assemblea, sarà letta ed illustrata durante l'Assemblea dei soci.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

In caso di trasferimento per atto tra vivi o di costituzione di diritti reali di godimento sulla quota sociale (intendendosi in tale accezione tutti i negozi di alienazione, quali a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione) agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni

rispetto a terzi.

A tal fine il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata l'offerta di acquisto, indicando le generalità dell'acquirente, le condizioni della cessione, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

La prelazione spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono valersene.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno dei soci esercenti la prelazione, ovvero in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero ancora il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha sede, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener

conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Il diritto di prelazione di cui sopra è escluso nel caso di cessione da parte dei soci persone giuridiche a società collegate o controllate o controllanti, anche indirettamente, nonché nel caso di cessione da parte dei soci persone fisiche al proprio coniuge od ai parenti entro il secondo grado. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La quota non può costituire oggetto di diritto di pegno, salvo consenso espresso dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

In ogni caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 2471 comma 3° c.c..

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE A CAUSA DI MORTE

In caso di morte di un socio, la società continua con gli eredi del socio defunto salva contraria volontà dei soci superstiti che in tal caso dovranno acquistare l'intera quota caduta in successione in proporzione alle quote da ciascuno possedute, ovvero indicare altro acquirente di loro gradimento.

Il prezzo di cessione sarà determinato in base al valore effettivo del patrimonio sociale, quale risulta da una relazione giurata redatta nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7, da un esperto nominato da Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

La proposta di acquisto, contenente il prezzo di acquisto come sopra determinato, vincolerà gli eredi del socio defunto soltanto quando pervenga entro sei mesi dalla apertura della

successione.

Il prezzo di cessione potrà essere corrisposto in più rate ma non oltre il termine di due anni.

CAPITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dell'organo di controllo o del Revisore;
4. le modificazioni del presente statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come sopra indicato, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta ai sensi del successivo articolo 15.

Il metodo collegiale è obbligatorio con riferimento alla materie indicate ai precedenti numeri 4 e 5, nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis, IV comma c.c., (riduzione del capitale per perdite) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro Imprese.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ART. 11 - LUOGHI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) al domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc) risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza (con eventuale data di se-

conda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente dell'assemblea il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano o, in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Quando l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alle modifiche del presente atto o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ART. 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del precedente articolo 9, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (ad esempio socio in mora nei versamenti o socio che si astiene per dichiarato conflitto di interessi) sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Nel caso di decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DELLA CONSULTAZIONE

SCRITTA - La consultazione scritta indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e manifestata per semplice adesione ad una predefinita proposta di decisione preventivamente inviata a tutti i soci. Essa consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervenga alla società, nelle forme sopraindicate ed entro

dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori, membri dell'organo di controllo e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri;
- c) due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, fatta eccezione per la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cc. che in ogni caso sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci perchè provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sen-

si del precedente art. 16 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 18, le decisioni del consiglio, sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, onell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo, se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART. 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

In tal caso la consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare il risultato a tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ART. 19 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e quindi il potere di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

E' comunque riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere quelle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 16 sub b), può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori delegati con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ..

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nel caso di nomina di più Amministratori ai sensi del precedente art. 16 sub c), i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via congiunta o in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Dovranno in ogni caso essere adottate in forma collegiale secondo le norme sopra previste per il consiglio di amministrazione, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del cod. civ..

ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete senza limitazione all'amministratore unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art 16 sub. b), al suo Presidente; compete inoltre agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta in conformità al modo in cui sono attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 21 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da determinarsi dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica.

Si applica altresì l'articolo 2389 cod. civ..

A favore degli amministratori l'assemblea dei soci potrà altresì stabilire un'indennità per la risoluzione del rapporto di amministrazione da accantonarsi di anno in anno e che verrà liquidata alla cessazione del rapporto stesso.

La società potrà contrarre a favore degli amministratori, previa delibera dell'assemblea dei soci, assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, le malattie ed a titolo previden-

ziale.

CAPITOLO V - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

La società, mediante decisione dei soci, può nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti determinandone le competenze e i poteri.

L'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Quando l'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

All'organo di controllo, anche se a composizione monocratica, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo potranno tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il compenso dei sindaci o del revisore legale dei conti è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio tenendo comunque conto delle tariffe professionali rispettivamente applicabili.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società si rinvia a quanto disposto dal codice civile o da altra norma di legge.

CAPITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 23 - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, dopo l'accantonamento di cui all'articolo 2430 del codice civile per la costituzione della riserva legale ivi disposto, comunque fino a che questa non abbia rag-

giunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Salvo l'adempimento degli obblighi ed impegni assunti nell'ambito della procedura concordataria cui la società è stata ammessa con decreto del Tribunale di Padova del 28 novembre 2019, alla condizione che la proposta concordataria della società sia stata approvata dai creditori ed omologata a sensi dell'art. 180 l.f. dal competente tribunale, per un periodo di anni 8 (otto) dal termine del periodo di durata del proprio piano concordatario:

- la società adotterà le procedure di accentramento delle liquidità in capo alla società capogruppo, dalla stessa stabilite nell'ambito della sua attività di coordinamento, a sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile;

- gli utili di esercizio conseguiti dalla società, risultanti dai relativi bilanci di esercizio che abbiano ottenuto la certificazione senza riserve da parte del revisore contabile o della società di revisione, nonché l'approvazione dell'organo di controllo, qualora nominato, e dell'assemblea dei soci, saranno interamente distribuiti ai soci per la parte che residua dopo l'accantonamento di legge alla riserva legale e ad eventuali riserve non distribuibili di cui all'art. 2426 n. 4 del codice civile, salvo che la relativa distribuzione non determini lo squilibrio di uno o più degli indicatori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 14/2019, nel qual caso la distribuzione sarà limitata alla misura che consenta di non determinare detto squilibrio;

- gli introiti e proventi derivanti alla società dallo smobilizzo, liquidazione, cessione a terzi, di partecipazioni, progetti, concessioni ed altre attività - compresi tra quelli già in essere alla data di presentazione della proposta concordataria e rimasti ancora in capo alla società alla conclusione della procedura - i quali non concorrano alla determinazione del risultato di esercizio in quanto determinanti delle permutazioni patrimoniali, saranno oggetto di assegnazione ai soci mediante distribuzione delle relative liquidità. In forza di tale destinazione vincolata, alla data di chiusura del periodo di durata del piano concordatario, sarà iscritto in bilancio tra le passività un debito verso il socio di ammontare pari all'eventuale valore di iscrizione di detti beni e diritti tra le attività della società, a fronte di una corrispondente riduzione patrimoniale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

CAPITOLO VII - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

E RECESSO DEL SOCIO

ART. 24 - SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il com-

penso.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

ART. 25 - RECESSO DEL SOCIO

Ha diritto di recedere dalla società il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, cod. civ..

Il diritto di recesso compete in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Quando un socio abbia comunicato la sua volontà di recedere con le modalità di cui sopra, gli amministratori sono tenuti a offrire in vendita in nome e per conto del recedente la sua intera quota, precisando il prezzo di vendita (determinato ai sensi di quanto previsto dell'art. 2473 cod. civ.) e il termine di pagamento pari a centoottanta giorni.

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra.

I soci devono comunicare la loro intenzione di esercitare la prelazione, ovvero il nome del terzo acquirente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale, fatto salvo il diritto di opposizione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2482 cod. civ.: ove non risulti possibile il rimborso della partecipazione la società viene posta in liquidazione.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 26 - Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to: Giampaolo Chiarotto - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).